

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARUGATE E LE SCUOLE
 DELL'INFANZIA PARITARIE PER GLI ANNI SCOLASTICI
 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024**



REG. N. 3137

In data diciannove settembre duemiladiciannove presso l'ufficio Istruzione del Comune di Carugate, Via XX Settembre n. 4

TRA

Nadia Sancini in qualità di Responsabile del Settore IV Servizi Scolastici, alla Persona e Politiche Abitative del Comune di Carugate, codice fiscale 02182060158 partita IVA 00730970969, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale

E

Maria Luparelli (Suor Diomira) in veste di responsabile, delegata alla firma del presente atto dalla sig.ra **Maria Teresa Malgrati** (Suor Maria Roberta), C.F. MLG MTR 43P44 E591L in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Religioso "Istituto Francescane Missionarie d'Egitto dette anche del Cuore Immacolato di Maria" con sede legale in Roma, Via Caterina Troiani n. 90 C.F. 02500290586 – Scuola dell'Infanzia "Maria Bambina", P.IVA 01066241009 in nome e per conto del quale agisce;

Matteo Morlacchi, C.F. MRL MTT 71E28 C523A in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione Scuola materna Santa Marcellina con sede legale in Carugate, Via Pio XI n. 30, P.IVA 00748680964 in nome e per conto del quale agisce;

di seguito denominati Enti Gestori

PREMESSO

- il quadro di riferimento normativo su: autonomia scolastica, riforma del sistema nazionale d'istruzione e formazione professionale; decentramento amministrativo; riforma del titolo V della Costituzione; organizzazione della rete scolastica; funzioni e organizzazione degli Enti

Scrittura manoscritta

Locali; politiche di welfare, politiche scolastiche, di integrazione, qualificazione dell'Offerta Formativa, di promozione dell'agio e prevenzione del disagio nelle scuole, di promozione e sviluppo delle comunità territoriali, ecc. - è in evoluzione anche in relazione ai nuovi e specifici indirizzi con particolare riferimento alla legge n. 107 del 13/07/15 e relativi decreti, regolamenti e direttive attuativi del 2017 e 2018, nonché successive modifiche ed integrazioni;

2. che il 4° comma dell'art. 118 della Costituzione prevede che "Stato, Regioni, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

3. che la legge n. 62 del 10 marzo 2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle Scuole statali e dalle Scuole paritarie e degli Enti Locali, che "corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia" (art. 1, comma 2);

4. la Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", così come modificata dalla Legge Regionale 31 marzo 2008 n. 6 che riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, sostiene la loro attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico della famiglia;

RICHIAMATI

1. il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che all'art. 139



comma 1 e 2 prevede l'attribuzione a Regioni, province e comuni di competenze in materia di programmazione e gestione della rete scolastica delle scuole di ogni ordine e grado;

2. la Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

3. il D.Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004, "Definizione delle norme generali relative alla Scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53" che all'art. 1 commi 2 e 3 prevede che "sia assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della Scuola dell'infanzia" e che "al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali";

4. il Decreto Ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 recante "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27";

5. il Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008 "Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento";

6. il DPR n. 89 del 20 marzo 2009 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del DL 25 giugno 2008, n.



112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”,
nonché i successivi regolamenti e disposizioni attuative;

7. l'atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzione dell'8/09/2009 in
particolare il punto 2 “Scuola dell'infanzia: luogo di apprendimento e di
cura educativa”;

8. il Regolamento recante “Indicazioni nazionali per il curricolo della
Scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione”, approvato con
Decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254 e successive modifiche e
integrazioni;

9. la Legge del 13 luglio 2015 n. 107, “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”;

10. il D.Lgs del 13 aprile 2017 n. 65, pubblicato in G.U. il 16 maggio 2017,
“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera
e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

11. la “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate” del 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche
ed integrazioni, il Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo
dell'art. 13 della legge sopra ricordata, sui criteri di stipula degli accordi
di programma e tutte le successive note e circolari applicative concernenti
l'inclusione scolastica;

12. il D.Lgs. del 13 aprile 2017 n. 66, pubblicato in G.U. il 16 maggio 2017
“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con



disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

13. la Legge 31 luglio 2017 n. 119 di conversione del Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” e successive modifiche e integrazioni, nonché da tutte le successive e vigenti circolari, disposizioni e note interpretative del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) e dell’Ufficio Scolastico Regionale;

DATO ATTO

1. che sul territorio del Comune di Carugate si è da tempo consolidato un sistema di Scuole dell'infanzia statali e paritarie autonome e che si sono instaurati tra gli Enti gestori e l’Ente Locale rapporti strutturati di collaborazione che hanno prodotto un innalzamento della qualità dei servizi educativi offerti alla cittadinanza;

2. che tale sistema consente la totale copertura delle domande di iscrizione alle Scuole dell'infanzia del territorio del Comune di Carugate;

In particolare, il Comune di Carugate e le Scuole dell’infanzia interessate, previa approvazione da parte dei loro Organi collegiali, si impegnano a:

- a) organizzare i servizi parascolastici per favorire l’accesso al servizio di scuola dell’infanzia a tutte le famiglie residenti;
- b) sostenere e favorire attività di sperimentazione e qualificazione didattica;
- c) valutare l’opportunità di uniformare i calendari scolastici delle scuole della città;



VERIFICATO

a) che gli Enti Gestori elencati in premessa hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica, a norma della legge 10 marzo 2000 n. 62 e precisamente:


- Ente Religioso "Istituto Francescane Missionarie d'Egitto dette anche del Cuore Immacolato di Maria" con D.M. 1653 del 11/2/2002;
- Associazione Scuola materna Santa Marcellina con D.M. 488 del 28/2/2001;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Le Parti si impegnano alla realizzazione della presente Convenzione al fine di perseguire il sistema integrato delle Scuole dell'infanzia statali e paritarie, parte integrante del sistema nazionale di educazione e d'istruzione dalla nascita fino a 6 anni (D.Lgs. 65/2017). La presente Convenzione intende favorire la promozione e la qualificazione di un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico-didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie.

2. In relazione alle ulteriori risorse recentemente stanziare dal Piano di azione nazionale pluriennale per il sistema integrato di educazione e d'istruzione per l'infanzia previsto dal Decreto Legislativo 65/2017, come specificamente previsto anche dalla programmazione regionale degli interventi e criteri per il riparto del fondo nazionale in relazione al sistema integrato dei servizi



educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-6 anni, una parte dei trasferimenti previsti (alle Regioni e poi agli Enti Locali) verranno utilizzati per le seguenti specifiche finalità:

- a) dare continuità sostanziale alla presente Convenzione, anche modificando progressivamente, se necessario, i contributi che verranno riconosciuti con le modalità definite nell'Allegato 1 alla presente convenzione;
- b) perseguire il progressivo rafforzamento del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai 6 anni, promuovendo azioni di qualificazione, raccordo e continuità tra i servizi educativi e le scuole per l'infanzia;
- c) "promuovere interventi innovativi volti a sostenere azioni di incremento di flessibilità organizzativa, di coinvolgimento di famiglie, nonché azioni di progettazione, educativa e di sostegno organizzativo rivolti ai poli per l'infanzia (art. 3, D.lgs 65/2017)", con riferimento anche a progetti di qualificazione del sistema integrato nel suo complesso (di cui fanno parte anche le sezioni primavera e le sezioni delle scuole d'infanzia paritarie che sottoscrivono la presente Convenzione).

Art. 2 – Durata della Convenzione

La presente convenzione ha la durata di 5 anni scolastici e precisamente:

2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 – 2022-2023 – 2023/2024.

Art. 3 - Accoglienza dei bambini

1. Gli Enti Gestori si impegnano ad accogliere i bambini senza discriminazione di genere, etnia, cultura, religione, svantaggio culturale o disabilità, nel quadro delle intese e degli impegni congiunti sul piano progettuale e finanziario tra gli Enti stessi e il Comune di Carugate in



conformità con quanto stabilito dalla normativa vigente.

2. Gli Enti Gestori convengono sull'opportunità di coordinare le iscrizioni concordando le seguenti prassi:

a) raccolta delle domande di iscrizione al servizio nel periodo fissato annualmente dalla Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR);


b) confronto sistematico con il Settore Istruzione del Comune di Carugate e l'Istituto Comprensivo per la verifica delle iscrizioni;

3. Gli Enti Gestori sono tenuti al rispetto della Legge 104/92 "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*" e del D.Lgs 66/2017 "*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della Legge 13 luglio 2015 n. 107*", delle ulteriori eventuali disposizioni nazionali, regionali e locali in materia di assistenza, integrazione sociale e scolastica dei bambini/e con disabilità e degli eventuali Accordi di Programma in materia.

4. Gli Enti Gestori si impegnano, nella definizione dei criteri per l'accoglienza delle domande, a riservare la precedenza alle iscrizioni dei bambini residenti nel Comune contribuendo a raggiungere e mantenere l'obiettivo di azzerare le domande in lista d'attesa.

Art. 4 - Partecipazione delle famiglie

1. Gli Enti Gestori si impegnano a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della Scuola, a livello sia organizzativo sia educativo, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali in cui siano rappresentate le famiglie stesse e le componenti scolastiche, analogamente a



quanto previsto e realizzato nelle Scuole d'infanzia statali.

Art. 5 – Orientamenti educativi, programmazione e organizzazione del servizio

1. Gli Enti Gestori si impegnano ad adottare le Indicazioni nazionali per le attività educative e didattiche nelle scuole d'infanzia, mantenendo la propria autonomia pedagogico-didattica, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente. Essi definiscono e rendono noto agli utenti e al Settore Istruzione del Comune di Carugate il calendario annuale e l'orario di funzionamento.

2. Gli Enti Gestori concorrono alla generalizzazione del servizio, raccordandosi con l'Ente locale nella fase di programmazione territoriale e impegnandosi ad assicurare tutte le informazioni utili al monitoraggio della situazione relativa all'accoglienza dei bambini, ciò al fine della messa in rete dell'offerta complessiva dei servizi, di un miglior supporto e orientamento alle scelte degli utenti, con l'obiettivo di garantire una risposta qualificata a tutte le istanze, nell'ambito del sistema integrato 0/6 anni.

Art. 6 - Adeguatezza delle strutture

1. Gli Enti Gestori garantiscono locali idonei al funzionamento e svolgimento dell'attività didattica nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti, le condizioni igienico-sanitarie, e l'accessibilità dei locali.

2. Laddove necessario, interverranno con idonei interventi riconducibili ad eventuali aggiornamenti della normativa vigente in materia.

Art. 7 - Qualifica e trattamento del personale

1. Il personale educativo e addetto ai servizi generali, operante per gli Enti Gestori, dovrà essere in possesso del titolo di studio necessario per lo



svolgimento dell'incarico ricoperto così come previsto dalla normativa vigente.

2. Il rapporto di lavoro del personale è regolato in modo diretto ed esclusivo dagli Enti Gestori stessi che sono tenuti a rispettare e far rispettare i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che non esiste alcun rapporto di lavoro tra il personale degli Enti Gestori e il Comune.

Art. 8 – Assicurazioni

1. Gli Enti Gestori provvedono obbligatoriamente alla copertura assicurativa del personale e dei bambini per infortuni e per responsabilità civile.

Art. 9 - Servizi per l'accesso e la frequenza alle famiglie richiedenti

1. L'iscrizione e l'accesso ai servizi erogati dagli Enti Gestori saranno garantiti a tutti i bambini delle famiglie richiedenti, senza distinzione alcuna, fino alla copertura dei posti disponibili. Come già disciplinato all'articolo 3 punto 4, gli Enti Gestori si impegnano ad accogliere prioritariamente i residenti nel Comune di Carugate.

2. Gli Enti Gestori, in relazione all'orario di funzionamento giornaliero e alle richieste delle famiglie, assicurano un idoneo servizio di mensa e la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie previste nella legislazione vigente.

3. Gli Enti Gestori garantiscono, qualora si effettuino autonomi servizi di trasporto, il rispetto della legislazione vigente per quanto attiene l'immatricolazione, l'uso, la revisione dei mezzi e la qualifica del personale autista impiegato, nonché la vigilanza dei bambini sullo Scuolabus con il ricorso ad idoneo personale.

4. Previo accordo tra l'Amministrazione Comunale e gli Enti Gestori, potrà

[Handwritten signatures]



essere concessa agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia paritarie
l'iscrizione al servizio comunale di trasporto alunni.

Art. 10 - Continuità educativa e didattica

1. Come indicato anche dal Piano di azione nazionale pluriennale per il sistema integrato di educazione e d'istruzione, gli Enti Gestori si impegnano a promuovere un significativo raccordo con gli altri servizi, in particolare con i nidi d'infanzia, le Scuole primarie e le altre Scuole dell'infanzia.

Art. 11 – Alunni diversamente abili

1. Nel caso di iscrizione di alunni diversamente abili, il personale degli Enti Gestori predisporrà un piano educativo individualizzato da inviare al competente ufficio comunale insieme all'idonea certificazione, rilasciata dall'Azienda Tutela Salute (ATS) territorialmente competente, redatta secondo la normativa vigente. Il Comune di Carugate valuterà le richieste e gli interventi di propria competenza per l'assistenza *ad personam* nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio.

2. Nella valutazione degli interventi di propria competenza a favore degli alunni disabili, l'Amministrazione Comunale terrà conto della partecipazione, da parte degli Enti Gestori, ad eventuali bandi finalizzati all'erogazione di finanziamenti per l'inclusione scolastica agli alunni diversamente abili emessi da Enti Pubblici (Regione, ecc.). In particolare, in presenza di finanziamenti agli Enti Gestori erogati e/o erogabili da altri Enti pubblici e destinati all'assistenza agli alunni disabili, il Comune di Carugate si riserva di valutare se provvedere o meno all'attivazione e/o all'integrazione del servizio.

Art. 12 – Informazione e documentazione



1. Sarà cura degli Enti Gestori informare i genitori di tutti i bambini iscritti sui contenuti della presente Convenzione.

2. Gli Enti Gestori si impegnano, a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, a trasmettere al Settore Istruzione del Comune di Carugate entro il mese di settembre di ogni anno la documentazione prevista dagli allegati della presente Convenzione. Contestualmente dovranno inviare anche copia del bilancio preventivo dell'anno in corso e del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente accompagnato da relazione illustrativa.

3. Gli Enti Gestori saranno inoltre tenuti a fornire al Comune di Carugate tempestivamente - e comunque non oltre 30 giorni dalla domanda ricevuta - tutte le informazioni, rilevanti per sostanziare la Convenzione in oggetto, che verranno richieste formalmente dal Settore Istruzione del Comune.

Art. 13 - Impegni dell'Ente locale

1. Premesso che l'importo massimo erogabile è pari ad € 180.000,00 aumentabile ad € 200.000,00 come previsto nel presente articolo, l'Amministrazione Comunale si impegna a:

- a) erogare una quota fissa per bambino frequentante e residente in Carugate;
- b) erogare una quota fissa per ogni sezione autorizzata e funzionante;
- c) erogare una quota di integrazione delle rette in base all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) finalizzata all'applicazione di agevolazioni tariffarie per le famiglie residenti nel Comune di Carugate;
- d) in presenza di sezioni Primavera autorizzate e funzionanti con un minimo di 10 iscritti frequentanti e residenti, l'Amministrazione Comunale si impegna a:

[Handwritten signatures and initials]



- erogare una quota fissa pari ad € 200,00 per bambino frequentante e residente in Carugate
- un contributo fino ad un massimo di Euro 20.000,00 a sezione per ogni anno scolastico di funzionamento. L'importo di tale contributo verrà determinato annualmente con apposito atto della Giunta Comunale anche tenendo conto delle disponibilità del bilancio comunale.



Nel caso di superamento dell'importo massimo erogabile e nel caso di attivazione di sezioni autorizzate ulteriori a quelle funzionanti nell'a.s. 2019/2020 gli importi sopra indicati potranno essere rideterminati.

L'Allegato 1, parte integrante della presente convenzione, declina le modalità di calcolo e di erogazione dei contributi comunali agli Enti Gestori per le attività previste dalla convenzione.

L'individuazione degli aventi diritto ai contributi avverrà sulla base di specifiche informazioni rivolte agli iscritti e contenenti i requisiti per l'accesso al contributo come indicati negli allegati alla presente convenzione.

Il contributo verrà erogato direttamente agli Enti Gestori previa presentazione di documentazione probatoria volta a dimostrare l'effettiva frequenza dei bambini e i costi sostenuti dalle loro famiglie per la frequenza come definito negli allegati alla presente convenzione.

Come indicato nell'Allegato 1, l'importo complessivo del contributo comunale non potrà superare la somma complessiva di Euro 180.000,00 per ogni anno scolastico.

Previa verifica della effettiva necessità, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di destinare, di norma in sede di predisposizione di

bilancio di previsione, ulteriori quote di finanziamento nei limiti dei propri stanziamenti di Bilancio e per un importo non superiore a € 200.000,00 complessivi per ogni anno scolastico.

L'importo annuale del contributo erogabile per le attività previste dalla presente convenzione verrà approvato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.

2. Il Comune di Carugate si impegna a valutare i progetti relativi al diritto allo studio proposti dagli Enti Gestori convenzionati, progetti che potranno essere inclusi nel Piano per il Diritto allo Studio e quindi finanziati con un contributo comunale aggiuntivo.

Art. 14 – Commissione Tecnica

Il Comune di Carugate e gli Enti Gestori convenzionati costituiranno una Commissione tecnica avente la funzione di promuovere una sempre maggiore integrazione tra servizio pubblico e privato che garantisca ai bambini pari condizioni di accesso e di qualità all'istruzione e di supportare l'applicazione dei contenuti della presente convenzione.

La Commissione sarà composta da:

- a) Sindaco e/o un suo delegato;
- b) Il Responsabile dell'ufficio Istruzione del Comune di Carugate e/o un suo delegato;
- c) Un rappresentante per ciascuno degli Enti Gestori convenzionati.

Tale Commissione potrà avvalersi di altri tecnici per l'esame di problemi specifici. La Commissione assume i seguenti compiti:

- garantire uno scambio reciproco di informazioni, pareri, valutazioni sulla realtà e sulla vita delle scuole dell'infanzia del territorio

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the bottom right.

comunale, favorendo e sollecitando forme di collaborazione tra le diverse istituzioni pubbliche e private, per una più completa fruizione delle opportunità offerte dal territorio;

- supportare e coordinare le attività previste dalla Convenzione, anche formalizzando proposte di miglioramento;
- verificare i dati della scheda informativa di ogni Scuola convenzionata di cui agli allegati della presente Convenzione;
- studiare e attuare modalità di informazione nei riguardi delle famiglie sui contenuti della Convenzione;
- proporre iniziative di qualificazione del sistema integrato dei servizi per l'infanzia;
- occuparsi di ogni altro aspetto che dovesse essere ritenuto necessario dalle parti, anche con la possibilità di coinvolgere altri soggetti rilevanti sul territorio, finalizzato alla promozione di buone prassi nell'ambito delle politiche per l'infanzia e in particolare del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni.

Al termine del secondo anno scolastico di vigenza della presente convenzione, la Commissione si riunirà per l'espletamento delle attività sopra indicate e per una verifica generale dell'andamento delle attività.

Successivamente si riunirà di norma una volta all'anno oppure su richiesta di uno degli Enti (Comune e/o Ente Gestore).

Art. 15 – Verifiche, decadenza e recesso

1. Il Comune di Carugate si riserva di effettuare verifiche periodiche dei contenuti della presente convenzione. Il Comune potrà richiedere informazioni ed effettuare eventuali sopralluoghi ed incontri da concordare




tra le parti.

2. Il Comune di Carugate si riserva la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente Convenzione nei confronti di uno o più degli Enti Gestori firmatari, e/o di ridurre o sospendere il contributo e/o gli altri impegni previsti negli allegati alla presente convenzione nei confronti di uno o più degli Enti Gestori firmatari qualora:

a) intervengano o sussistano gravi inadempienze riscontrate rispetto a quanto espressamente normato nella presente Convenzione e in tutti gli articoli ed allegati che ne costituiscono parte integrante, precedentemente comunicate all'Ente Gestore. In caso di inadempienze eventualmente riscontrate, il Comune di Carugate applicherà le facoltà di cui al presente articolo con la seguente procedura: l'applicazione della riduzione/sospensione dei contributi o del recesso dalla Convenzione da parte del Comune dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale l'Ente Gestore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. L'applicazione delle previste penalità (*sospensione contributo, recesso*) non troveranno attuazione esclusivamente nel caso in cui le controdeduzioni presentate nei termini previsti, siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio del Comune di Carugate;

b) intervengano vincoli normativi o amministrativi sovraordinati, anche indipendenti dalla volontà del Comune;

c) intervengano evidenti ed inderogabili necessità di rispettare limiti imposti da disposizioni di legge e dalle prescrizioni contabili volte alla





salvaguardia degli equilibri di bilancio che non consentano di riconoscere il contributo economico previsto dalla presente convenzione.

Le parti potranno esercitare la facoltà di recesso qualora si debbano apportare modifiche e/o integrazioni sostanziali alla presente convenzione e/o ai suoi allegati.

Articolo 16 – Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali, tasse e imposte inerenti e conseguenti la stipula del presente atto, saranno a carico del Comune di Carugate.

Articolo 17 – Controversie

Per tutte le eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente atto si farà riferimento alle normative di legge vigenti in materia stabilendo che il foro competente sarà quello di Monza.

Articolo 18 – Disposizioni finali e norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia alle disposizioni di Legge in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Letto, approvato e sottoscritto.


Per il Comune di Carugate

La Responsabile del Settore IV – Nadia Sancini



Per l'Ente Religioso "Istituto Francescane Missionarie d'Egitto dette anche del Cuore Immacolato di Maria" – Responsabile delegata dal Legale

Rappresentante – Maria Luparelli (Suor Diomira)



Per l'Associazione Scuola materna Santa Marcellina –

Il Legale Rappresentante - Matteo Morlacchi





ALLEGATO I

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARUGATE E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024

SCHEMA DEI CONTRIBUTI

Per le Scuole d'infanzia paritarie funzionanti nel territorio del Comune di Carugate sono previsti i seguenti contributi:

A.1 Quota fissa per bambino:

Il Comune di Carugate si impegna ad erogare, per ogni bambino residente in Carugate, iscritto e frequentante la scuola dell'infanzia paritaria convenzionata, la somma di Euro 200,00 per ogni anno scolastico per tutta la durata della convenzione.

A.2 Quota fissa per sezione:

Il Comune di Carugate si impegna ad erogare, per ogni sezione autorizzata e funzionante con inseriti un numero minimo di almeno 15 bambini iscritti residenti, la somma omnicomprensiva di Euro 20.000,00 per ogni anno scolastico e per tutta la durata della convenzione

I contributi di cui ai punti A.1 e A.2 verranno erogati con le seguenti modalità:

- I° acconto – pari al 60% dell'importo dovuto entro il 31 dicembre di ogni anno;
- II° acconto – pari al 30% dell'importo dovuto entro il 31 marzo di ogni anno;
- Saldo – pari al 10% dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di presentazione del rendiconto.

A.3 Quota di integrazione delle rette in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE):

L'Amministrazione comunale eroga annualmente agli Enti Gestori delle Scuole dell'infanzia paritarie convenzionate di Carugate contributi finalizzati all'applicazione di agevolazioni tariffarie per le famiglie residenti nel Comune di Carugate.

Tale contributo viene calcolato detraendo dal costo del servizio stabilito dagli Enti Gestori la quota a carico delle famiglie calcolata secondo il modello della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\text{Contributo comunale} = \frac{\text{Isee familiare} \times \text{quota massima erogabile}}{\text{Soglia accesso al contributo}}$$

Laddove:

- Quota massima erogabile: € 1.500,00
- Soglia accesso al contributo € 30.000,00

Pertanto le famiglie parteciperanno al pagamento della retta corrispondendo la quota deliberata dai singoli Enti Gestori (Scuole Paritarie) da cui andrà detratto l'importo del contributo comunale.

A titolo esemplificativo:

Esempio 1

- Costo scuola paritaria annuale € 1.500,00
- Isee familiare € 8.000,00
- La retta a carico della famiglia sarà così determinata

retta annuale a carico della famiglia € 400,00	Isee familiare € 8.000,00 X quota massima erogabile € 1.500,00
	Soglia accesso al contributo € 30.000,00

- Il contributo comunale alla scuola paritaria sarà così determinato:

Contributo comunale € 1.100,00 ⇒	Costo annuale scuola paritaria € 1.500,00 – Retta a carico della famiglia € 400,00
----------------------------------	--

Signature and official stamp of the Comune di Carugate.

Esempio 2

- Costo scuola paritaria annuale € 1.500,00
- Isee familiare € 16.000,00

- La retta a carico della famiglia sarà così determinata:

retta annuale a carico della famiglia € 800,00	Isee familiare € 16.000,00 X quota massima erogabile € 1.500,00
=	Soglia accesso al contributo € 30.000,00

- Il contributo comunale alla scuola paritaria sarà così determinato:

Contributo comunale € 700,00 =	Costo annuale scuola paritaria € 1.500,00 – Retta a carico della famiglia € 800,00
--------------------------------	--

L'individuazione delle famiglie che avranno diritto al contributo verrà effettuata dagli Enti Gestori che provvederanno ad informare i propri iscritti e verificheranno i requisiti degli aventi diritto indicati nel presente allegato.

Come previsto dalla convenzione, il contributo comunale è finalizzato alla riduzione del costo a carico dei soggetti beneficiari per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie e dovrà essere commisurato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare definito nel punto A3 del presente Allegato.

Il contributo sarà erogato direttamente agli Enti Gestori previa presentazione di documentazione probatoria volta a dimostrare:

- l'effettivo diritto al contributo comunale (Isee dell'avente diritto da inviare solo nella prima rendicontazione. Si ricorda che l'Isee consegnato a settembre – inizio anno scolastico - ha validità fino al termine dell'anno scolastico);
- l'effettiva frequenza dei bambini;
- i costi sostenuti dalle famiglie degli stessi per la frequenza;
- l'attestazione dell'applicazione degli sconti applicati dal comune sulle tariffe pagate dai beneficiari dei contributi comunali;

tramite l'esibizione di provvedimenti amministrativi ove si attesti, per ciascun soggetto beneficiario del contributo comunale, le tariffe applicate senza gli sconti, gli sconti applicati e le mensilità di riferimento, i giorni di presenza mensile del minore beneficiario.

Il contributo di cui al presente punto A.3 – *Quota di integrazione delle rette in base all'ISEE* verrà erogato agli Enti Gestori convenzionati tramite disposizione di pagamento con cadenza trimestrale a consuntivo della rendicontazione dei mesi di riferimento a seguito di richiesta che dovrà pervenire entro il giorno 10 del trimestre successivo.

La mancata presentazione della documentazione da parte della scuola paritaria comporta la non erogazione delle risorse assegnate fino ad assolvimento degli adempimenti sopra indicati.

L'attribuzione del contributo comunale è subordinata all'effettiva frequenza dei bambini alle Scuole dell'infanzia paritarie.

Il contributo potrà essere riconosciuto in caso di frequenza uguale o superiore a 5 giorni al mese. In caso di frequenza inferiore a 5 giorni al mese, il contributo comunale potrà essere riconosciuto esclusivamente per assenze dovute a malattia certificate dal medico delle quali la Scuola Paritaria assicura tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Gli Enti Gestori invieranno con la cadenza sopra indicata al Comune di Carugate la richiesta di contributo per conto dei beneficiari utilizzando l'apposito modello "*Allegato 1- Richiesta erogazione contributo comunale finalizzato al sostegno alla frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie*".



Tale richiesta dovrà essere accompagnata da:

- un registro presenze dei bambini per i quali è stato assegnato il contributo, utilizzando il modello "Allegato 3 - Registro Presenze", nel quale devono risultare chiaramente le presenze nel periodo oggetto dell'istanza
- un prospetto di rendicontazione utilizzando il modello "Allegato 4 - Modulo di Rendicontazione" dal quale risultino i dati necessari alla quantificazione del contributo a carico del comune e delle rette a carico dei beneficiari

entrambi firmati dal Legale Rappresentante della Scuola Paritaria.

Gli Enti Gestori dovranno tenere a disposizione del Comune copia delle fatture ricevute emesse nei confronti dei beneficiari unitamente alla copia dei relativi giustificativi di pagamento al fine di eventuali controlli. Tale documentazione dovrà essere conservata in base alle normative vigenti e per il periodo previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile.

Le fatture/ricevute devono essere emesse dagli Enti Gestori in favore dei beneficiari per l'intero importo della retta mensile comprensiva del contributo comunale (quindi non per l'importo scontato dal contributo comunale) e devono evidenziare nella medesima, oltre al nominativo del bambino, l'importo corrisposto a titolo di contributo comunale.

I Gestori delle Scuole paritarie si impegnano ad applicare le riduzioni agli aventi diritto a decorrere dalla data del riconoscimento del diritto al contributo da parte degli stessi Gestori.

Per l'anno scolastico 2019/2020 il beneficio verrà riconosciuto a partire dal 1 gennaio 2020.

A.4 Contributo per Sezioni Primavera:

Il Comune di Carugate si impegna ad erogare, per ogni sezione primavera autorizzata e funzionante con un minimo di 10 iscritti e frequentanti residenti, un contributo fino ad un massimo di € 20.000,00 a sezione per ogni anno scolastico di funzionamento. L'importo di tale contributo verrà determinato annualmente con apposito atto della Giunta Comunale anche tenendo conto delle disponibilità del bilancio comunale.

Inoltre il Comune di Carugate si impegna ad erogare, per ogni bambino residente in Carugate, iscritto frequentante la sezione primavera, la somma di Euro 200,00 per ogni anno scolastico per tutta la durata della convenzione.

I contributi di cui al presente punto verranno erogati con le seguenti modalità:

- I acconto - pari al 60% dell'importo dovuto entro il 31 dicembre di ogni anno;
- II acconto - pari al 30% dell'importo dovuto entro il 31 marzo di ogni anno;
- Saldo - pari al 10% dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di presentazione del rendiconto.

A.5 Inclusione alunni/e con disabilità

Come previsto dalla Convenzione, nel caso di iscrizione di alunni diversamente abili, il personale degli Enti Gestori predisporrà uno specifico profilo dinamico funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato da inviare al competente ufficio comunale insieme alla certificazione ATS redatta secondo la normativa vigente.

Le richieste per l'inclusione degli alunni con disabilità dovrà pervenire al Settore Istruzione entro il 30 aprile di ogni anno per consentire la verifica della compatibilità con le risorse finanziarie necessarie per la copertura della spesa e per l'erogazione del contributo dall'anno scolastico successivo.

Il Comune di Carugate valuterà le richieste e provvederà agli adempimenti di propria competenza per l'assistenza *ad personam* nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio.

In presenza di finanziamenti agli Enti Gestori erogati e o erogabili da altri Enti pubblici destinati all'assistenza agli alunni disabili, il Comune di Carugate si riserva di valutare l'attivazione o l'integrazione del servizio.

Le richieste pervenute successivamente al 30 aprile saranno soddisfatte utilizzando di norma le risorse già attribuite alle scuole, favorendo modalità di concertazione tra le parti. In casi eccezionali (ad esempio trasferimenti e o nuove certificazioni in corso d'anno), o di particolare urgenza e gravità e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, l'Amministrazione comunale potrà provvedere ad integrare le dotazioni assegnate.







La definizione delle risorse settimanali per l'assistenza agli alunni disabili che il Comune di Carugate fornirà o contribuirà a rimborsare alle scuole terrà conto di:

- certificazione sanitaria e ogni altra documentazione sanitaria utile;
- organizzazione del contesto scolastico previsto per l'anno scolastico (ad esempio: composizione del gruppo classe, presenza di laboratori, eventuale riduzione del tempo Scuola in accordo con la famiglia, ausilii disponibili, progetti particolari).
- preventivo di spesa relativo all'impegno di personale dedicato all'inclusione di alunni e con disabilità.
- accesso a ulteriori finanziamenti previsti da altri Enti Pubblici.

I contributi di cui al presente punto verranno erogati con le seguenti modalità:


- I° acconto – pari al 60% dell'importo dovuto entro il 31 dicembre di ogni anno;
- II° acconto – pari al 30% dell'importo dovuto entro il 31 marzo di ogni anno;
- Saldo – pari al 10% dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di presentazione del rendiconto.

A.6. Contributo massimo annuale

L'importo complessivo del contributo comunale per quanto previsto ai punti A1, A2, A3 e A4 non potrà comunque superare la somma complessiva di Euro 180.000,00 per ogni anno scolastico.

Nel caso di superamento dell'importo massimo erogabile e nel caso di attivazione di sezioni autorizzate ulteriori a quelle funzionanti nell'a.s. 2019-2020 gli importi relativi ai punti sopra indicati potranno essere rideterminati.

Previa verifica della effettiva necessità, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di destinare ulteriori quote di finanziamento nei limiti dei propri stanziamenti di Bilancio e per un importo non superiore a € 200.000,00 complessivi per ogni anno scolastico.





ALLEGATO AL CONTRATTO
REP. N° 3137 DEL 19/09/2019



Allegato 2

Spett.le
COMUNE DI CARUGATE
Via XX Settembre, 4
20061 CARUGATE (MI)
comune.carugate@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Richiesta erogazione trimestrale contributo comunale finalizzato al sostegno alla frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie per l'a.s. 201_/201__

Il sottoscritto	
Codice fiscale	
in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Gestore denominato	
della scuola dell'infanzia paritaria denominata	
Codice Fiscale / P.IVA	
Indirizzo	
Città	
Telefono	
Indirizzo e-mail	

RICHIEDE

l'erogazione del contributo previsto dalla convenzione in essere con il Vostro Comune finalizzato al sostegno alla frequenza scolastica a favore dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia sopra indicata per un importo complessivo pari a Euro _____ relativo al seguente periodo _____.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445),

DICHIARA

che l'importo complessivo richiesto è stato quantificato come indicato negli Allegati 3 e 4.

Si allegano alla presente:

- 1) Allegato 3 - Registro presenze per il periodo oggetto della presente richiesta di erogazione del contributo con la seguente cadenza: 20 gennaio per il periodo settembre – dicembre; 20 aprile per il trimestre gennaio – marzo; 20 luglio per il trimestre aprile – giugno.
- 2) Allegato 4 – Modulo di Rendicontazione per il periodo oggetto della presente richiesta di erogazione del contributo
- 3) Copia degli ISEE dei soggetti beneficiari (se non già trasmessi)

Luogo e data

Il Legale Rappresentante

Timbro e firma

[Handwritten signatures and initials]



Allegato 3 - Registro presenze

ENTE GESTORE DELLA SCUOLA PARITARIA

Sezione _____
 Classe _____

Cognome e nome del bambino	mese di _____		mese di _____		mese di _____		mese di _____	
	gg. presenza	gg. assenza	gg. presenza	gg. assenza	gg. presenza	gg. assenza	gg. presenza	gg. assenza

Il Rappresentante Legale della scuola paritaria
 (Data, Timbro e Firma)

Sn. [Signature] *[Signature]* *[Signature]*



Allegato 4 - Modulo di rendicontazione

ENTE GESTORE DELLA SCUOLA PARITARIA											
Numero	Nome e cognome bambino/a	Isee	quota mensile a carico della famiglia	mesi	quota annuale a carico della famiglia	Menilità di riferimento	Retta annuale prevista senza il contributo comunale	contributo comunale annuale	contributo comunale mensile		
1		€ 8.000,00	€ 40,00	10	€ 400,00	settembre - giugno	€ 1.500,00	€ 1.100,00	€ 110,00		
2		€ 16.000,00	€ 80,00	10	€ 800,00	settembre - giugno	€ 1.500,00	€ 700,00	€ 70,00		
3			€ -	10	€ -			€ -	€ -		
4			€ -	10	€ -			€ -	€ -		
5			€ -	10	€ -			€ -	€ -		
6			€ -	10	€ -			€ -	€ -		
7			€ -	10	€ -			€ -	€ -		
8			€ -	10	€ -			€ -	€ -		
9			€ -	10	€ -			€ -	€ -		
10			€ -	10	€ -			€ -	€ -		
11			€ -	10	€ -			€ -	€ -		
12			€ -	10	€ -			€ -	€ -		
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											

Il Rappresentante Legale della scuola paritaria
 (Data, Timbro e Firma)

8000 1500 30000 400 1500 1100